

# Legge sull'imposizione degli oli minerali (LIOm)

## Modifica del 23 marzo 2007

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 maggio 2006<sup>1</sup>,  
*decreta:*

I

La legge federale del 21 giugno 1996<sup>2</sup> sull'imposizione degli oli minerali è modificata come segue:

*Art. 2 cpv. 3 lett. d*

<sup>3</sup> Nel senso della presente legge si considera:

- d. «carburante proveniente da materie prime rinnovabili» il carburante prodotto a partire da biomassa o da altri agenti energetici rinnovabili.

*Art. 12a* Agevolazione fiscale per il gas naturale e il gas liquido

<sup>1</sup> L'imposta sul gas naturale e sul gas liquido utilizzati come carburante è inferiore di 40 centesimi per equivalente di litro di benzina rispetto all'imposta secondo la tariffa dell'imposta sugli oli minerali.

<sup>2</sup> L'imposta sugli oli minerali e il supplemento fiscale sugli oli minerali sono riscossi conformemente alla tariffa dell'allegato 1a della presente legge.

*Art. 12b* Esenzione dall'imposta per i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili

<sup>1</sup> I carburanti indigeni provenienti da materie prime rinnovabili sono esentati dall'imposta conformemente al capoverso 3.

<sup>2</sup> Tenuto conto dell'offerta indigena, il Consiglio federale stabilisce la quantità di carburanti provenienti da materie prime rinnovabili che possono essere importati esenti da imposta. L'esenzione può essere accordata soltanto se è adempiuto il capoverso 3.

<sup>1</sup> FF 2006 3889

<sup>2</sup> RS 641.61

<sup>3</sup> Il Consiglio federale designa i carburanti provenienti da materie prime rinnovabili. Determina:

- a. l'entità dell'esenzione fiscale tenendo conto:
  1. in particolare delle materie prime indigene rinnovabili,
  2. del contributo che questi carburanti forniscono alla protezione dell'ambiente e alle finalità della politica energetica,
  3. della competitività di questi carburanti rispetto a quelli di origine fossile;
- b. le esigenze minime per la prova di un bilancio ecologico globale positivo tenuto conto di condizioni di produzione socialmente accettabili.

*Art. 12c* Neutralità dei proventi

<sup>1</sup> Le perdite fiscali risultanti dall'agevolazione fiscale secondo l'articolo 12a e dall'esenzione dall'imposta secondo l'articolo 12b devono essere compensate mediante una maggiore imposizione della benzina.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale modifica le aliquote d'imposta per la benzina contenute nell'allegato 1 e nell'articolo 12 capoverso 2 e adegua periodicamente le aliquote modificate.

*Art. 20a* Miscela di carburanti

<sup>1</sup> All'atto della dichiarazione delle miscele di carburanti costituite da merci che beneficiano di un'esenzione fiscale e da altri carburanti, i contribuenti devono dichiarare la quota di tali merci conformemente all'articolo 12b.

<sup>2</sup> L'esenzione dall'imposta può essere concessa sotto forma di anticipazione. Tale anticipazione è calcolata sulla base dell'aliquota d'imposta vigente per gli altri carburanti. Se la condizione per l'esenzione dall'imposta non è più adempiuta, l'anticipazione deve essere rimborsata.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina la procedura.

*Art. 35 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario.

*Art. 41* Inosservanza di prescrizioni d'ordine

Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, disattende una prescrizione della presente legge o di un disposto esecutivo, un'istruzione emanata in virtù di tali prescrizioni o una singola decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa sino a 5000 franchi.

## II

Alla presente legge è aggiunto un nuovo allegato 1a conformemente alla versione qui annessa.

## III

*Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 marzo 2007*

Gli articoli 12a, 12b, 12c e 20a, nonché l'allegato 1a hanno effetto per al massimo dodici anni dall'entrata in vigore della presente modifica.

## IV

<sup>1</sup> Il presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 23 marzo 2007

Consiglio degli Stati, 23 marzo 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist

Il presidente: Peter Bieri

Il segretario: Ueli Anliker

Il segretario: Christoph Lanz

*Referendum inutilizzato ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 12 luglio 2007.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> La presente legge entra in vigore il 1° luglio 2008.

30 gennaio 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>3</sup> FF 2007 2131

*Allegato 1a*  
(art. 12a cpv. 2)

## Tariffa d'imposta per il gas naturale e il gas liquido utilizzati come carburante

Voce di tariffa <sup>4</sup>	Designazione della merce	Imposizione fiscale <sup>5</sup> (art. 12) Fr.	Agevolazione fiscale (art. 12a) Fr.	Imposizione fiscale <sup>5</sup> (art. 12a) Fr.	Imposta sugli oli minerali Fr.	Supplemento fiscale sugli oli minerali Fr.
		per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C	per 1000 l a 15 °C
2711.	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi: – liquefatti: – – gas naturale, non miscelato:					
1110	– – – destinato a essere utilizzato come carburante	484.90	264.40	220.50	84.10	136.40
1210	– – – propano, non miscelato: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
1310	– – – butani, non miscelati: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
1410	– – – etilene, propilene, butilene e butadiene, non miscelati: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
1910	– – – altri, non miscelati: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	509.10	294.10	215.00	88.30	126.70
		per 1000 kg	per 1000 kg	per 1000 kg	per 1000 kg	per 1000 kg
2110	– allo stato gassoso: – – gas naturale: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	809.20	587.00	222.20	112.50	109.70
2910	– – – altri: – – – destinato a essere utilizzato come carburante	809.20	587.00	222.20	112.50	109.70

<sup>4</sup> RS 632.10 all.: giusta l'art. 5 cpv. 1 della L 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali del (RS 170.512), la tariffa generale e le sue modifiche non sono pubblicate nella RU.

Il testo può essere consultato all'indirizzo [www.ezv.admin.ch](http://www.ezv.admin.ch). Le modifiche sono pure riprese nella tariffa doganale, consultabile all'indirizzo [www.tares.ch](http://www.tares.ch).

<sup>5</sup> Imposta sugli oli minerali e supplemento fiscale sugli oli minerali.